



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

P.zza Garibaldi, 25 25080 Manerba del Garda - Bs

Tel. 0365.659801

Ordinanza n. 16/2019

Manerba del Garda, lì 22.07.2019

OGGETTO: Divieto di navigazione e di ammaraggio nella zona delimitata da boe all'interno del Parco Lacuale della Riserva Naturale "Della Rocca, del Sasso e Parco Lacuale" nel Comune di Manerba del Garda

ORDINANZA

IL SINDACO

Vista la Delibera di istituzione della riserva naturale "Della Rocca, del Sasso e parco lacuale nel Comune di Manerba del Garda D.c.r. n.X/1047 del 19.04.2016 ed in particolare l'art.V, che ne assegna la gestione al Comune di Manerba del Garda;

Visto l' art.VII letter A) nr.2 della predetta delibera che vieta l'amaraggio ed il decollo di idrovolanti;

Visto l'art.VII lettera A) nr.5 della predetta delibera che vieta di navigare nel parco lacuale della riserva se non espressamente autorizzato dall'ente gestore e fatto salvo quanto disposto dalle specifiche norme vigenti in materia sia a livello regionale provinciale e interprovinciale sia per quanto riguarda la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda, consentendo la navigazione solo nella fascia costiera delimitata dagli appositi segnali su boe a natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela;

Vista la delimitazione della zona di cui all'allegata planimetria;

Vista le delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2017 di "Approvazione del regolamento di gestione della Riserva Naturale 'Della Rocca, del Sasso e Parco Lacuale nel Comune di Manerba del Garda";

Vista l'ordinanza n. 22 del 25.06.2018 avente ad oggetto "Sospensione della navigazione e divieto di ammaraggio in Manerba del Garda nella zona delimitata da boe di colore giallo all'interno del parco lacuale della Rocca e del Sasso" che qui si intende integralmente sostituita dalla presente ordinanza;

Visti gli articoli dal 27 al 31 della Legge Regionale nr.86 del 30.11.1983, recante il piano generale delle aree regionali protette;

Visto il Decreto Lgs. 18 Agosto 2000 n.° 267, in materia di testo Unico delle Leggi sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

NEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

NELLO SPAZIO LACUALE ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA ROCCA E DEL SASSO

1. Il divieto di ammaraggio e di decollo di idrovolanti;
2. Il divieto di navigare, se non espressamente autorizzato dall'ente gestore e fatto salvo quanto disposto dalle specifiche norme vigenti in materia sia a livello regionale provinciale e interprovinciale sia per quanto riguarda la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda, consentendo la navigazione solo nella fascia costiera delimitata dagli appositi segnali su boe a natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela;
3. Il divieto di attracco e/o ormeggio alle boe di colore giallo, per qualsiasi natante;

4. Il divieto di ancoraggio al fondale del Parco Lacuale al fine della tutela dell'ecosistema;
5. Di consentire la navigazione ai proprietari di darsene all'interno della zona interdetta, autorizzate dall'autorità di bacino, purché a velocità minima e con direzione perpendicolare da riva al centro lago;
6. Di disporre che il Comandante della Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi disponga il posizionamento di eventuali postazioni mobili in attesa di predisporre un impianto di videosorveglianza permanente sul parco lacuale;
7. A norma dell'art. 3/ 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n.° 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per i seguenti motivi: incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro i 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Staccata di Brescia;
8. A norma dell'art. 8 della stessa legge n.° 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Resp. del Servizio Demanio;
9. Per le trasgressioni della presente ordinanza, verrà applicata una sanzione pecuniaria da €.70,00 a €.420,00, con la possibilità per chi provvedesse all'oblazione entro 5 giorni dalla notifica dell'atto, di ottenere una riduzione del 30% sulla somma da pagare, maggiorata delle eventuali spese di notifica;
10. In caso di recidiva verrà applicata una sanzione pari al massimo edittale;
11. Per i residenti all'estero il pagamento immediato della sanzione, a pena dell'applicazione del fermo amministrativo del natante fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni; il natante sottoposto a fermo amministrativo verrà dato in custodia al proprietario/conducente;
12. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e lesivo di un proprio interesse, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale debbono essere presentati i propri rilevi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto oppure al Presidente della Repubblica Italiana entro e non oltre 120 giorni sempre dalla pubblicazione.

DISPONE ALTRESI'

Di trasmettere per PEC la presente ordinanza al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

Di trasmettere per PEC la presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Manerba del Garda;

Di trasmettere per PEC la presente ordinanza al Comandante della Polizia Locale dei Comuni della Valtenesi;

Di trasmettere per PEC la presente ordinanza alla Capitaneria di Porto sez. Salò;

Di trasmettere per PEC la presente ordinanza all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro;

Di trasmettere per PEC la presente ordinanza alla Guardia di Finanza sez. operativa di Salò;

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Flaviano Martiniotti

